

Comune di Bardonecchia (Torino)

D.G.C. N. 20 DEL 27.02.2018 - PIANO DI RECUPERO DEL PATRIMONIO ESISTENTE FINALIZZATO ALLA RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO DISTINTO AL CATASTO F. VIII N. 64 DI MILLAURES, IN BORGATA HORRES – SIG. LORENZETTI CINZIA - APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 30.05.2007 e s.m.i., richiamata all'art. 6 comma 6.3 delle N.T.A. di P.R.G.C., sono state individuate le “zone di recupero” ai sensi dell'articolo 41 bis della LR 56/77, fra le quali tutte le zone A di tutela storico ambientale e tutte le borgate rurali o gli agglomerati o edifici sparsi preesistenti non ricompresi nelle zone sottoposte a specifici strumenti attuativi ai sensi del vigente PRGC e non incluse nelle zone A1, B, C;
- nell'ambito delle zone di recupero dianzi individuate, gli interventi di recupero dei ruderi individuati a catasto sono sottoposti a preventiva formazione ed approvazione di Piani di Recupero ai sensi dell'art. 41 bis della L.R. 56/77;
- in data 11.10.2007 prot. 14165 venne presentato il Piano di Recupero dalla Sig.ra Lorenzetti Cinzia finalizzato alla ricostruzione dell'edificio distinto a catasto al F. VIII del Comune censuario di Millaures, particella n. 64, redatto dall'arch. Mainardi Mauro, con studio in Bardonecchia, Via Cantore n.3;
- il Piano di Recupero fu adottato con D.C.C. n. 17 del 10.06.2008 e sottoposto a pubblicazione dal 4.07.2008 al 2.08.2008;
- sul Piano furono emessi i seguenti pareri:
 - Parere della Commissione Edilizia Comunale (parere favorevole del 6.12.2007, verb. N. 6)
 - Parere favorevole della Commissione Regionale Beni Culturali ed Ambientali: (nota prot. 57030/08.24 del 22.12.2008 pervenuta al prot. 17408 del 31.12.2008);
 - Parere tecnico del Consorzio Forestale Alta Valle Susa ai fini del rilascio dell'autorizzazione ex L.R. 45/89 (parere favorevole pervenuto al prot. 11045 del 18.08.2008);
 - Parere del competente settore regionale ai fini sismici (parere favorevole prot. 4237/14.14 del 21.01.2009 pervenuto al prot. 1487 del 3.02.2009);
 - Parere sospensivo della Commissione Locale per il Paesaggio, (erbale n. 8 del 16.07.2009)

Preso atto a seguito del parere sospensivo della CLP, fu notificata la richiesta di integrazioni con nota prot. 10439 del 21.07.2009, cui non seguito più riscontri;

Preso atto che al prot. 2913 del 22.02.2017 è pervenuta apposita istanza volta a richiedere informazioni circa la ripresa del procedimento a suo tempo interrotto, cui è seguito riscontro con nota prot. 3531 del 3.03.2017, nel quale, in considerazione delle modifiche normative nel frattempo emerse, è stata confermata la necessità di procedere con una riadozione del Piano di Recupero, previa trasmissione delle integrazioni richieste con la nota prot. 10439/2009 e conseguente riproposizione del progetto alla CLP;

Viste le integrazioni pervenute al prot. 164444 del 20.10.2017, nuovamente integrate con nota pervenuta al prot. 18869 del 1.12.2017;

Visto pertanto il progetto aggiornato di Piano di Recupero (P.d.R.) a firma dell'arch. Mauro Mainardi, integrato e modificato, a seguito di richieste integrazioni e chiarimenti emesse dall'Ufficio Tecnico comunale, composto dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa – schema di convenzione (elaborato 1)
- Documentazione geografica, catastale, urbanistica e definizione dell'intervento in progetto (elaborato 2);
- Verifica di assoggettabilità alla V.A.S.
- Relazione paesaggistica
- Relazione geologico tecnica (a firma del dott. geol. Valente Andrea)

Dato atto che lo schema di convenzione:

- non prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri tabellari;
- non prevede la cessione di aree per standard urbanistici, trattandosi al momento di mera ricostruzione strutturale del fabbricato, senza definizione delle destinazioni d'uso abitative o assimilabili;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977 “Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”;

Richiamata la Delibera di Giunta comunale n. 147 del 7.12.2017 con cui è avvenuta nuovamente l'adozione del Piano di Recupero ai sensi dell'art. 40 c. 1 e 41 bis c. 6 della L.R. 56/77;

Richiamati:

L'art. 41bis comma 6 della L.R. 56/77 che recita “Per il procedimento di formazione del piano di recupero si applica l'articolo 40; nel caso in cui il piano di recupero comprenda immobili inclusi in insediamenti urbani e nuclei minori individuati dal PRG a norma dell'articolo 24, comma 1, numeri 1) e 2) o immobili vincolati ai sensi del d.lgs. 42/2004, si applica l'articolo 40, comma 10.”

L'art. 40 comma 1 della L.R. 56/77 che recita “1. Il piano particolareggiato, adottato con deliberazione della giunta comunale, è pubblicato sul sito informatico del comune per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare, entro i successivi trenta giorni, osservazioni nel pubblico interesse e ai fini della VAS, ove prevista. Nello stesso periodo il piano particolareggiato è, altresì, esposto in pubblica visione.

2. La giunta comunale, decorsi i termini di cui al comma 1, controdeduce alle osservazioni con la deliberazione di approvazione del piano, apportando eventuali modifiche, previa acquisizione del parere motivato relativo al processo di VAS, ove necessario. Qualora non vengano presentate osservazioni, la deliberazione di approvazione del piano deve farne espressa menzione.

3. Il piano particolareggiato assume efficacia con la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di approvazione divenuta esecutiva ai sensi di legge. Il piano è pubblicato sul sito informatico del comune e una copia della deliberazione della giunta comunale, completa degli elaborati costituenti il piano particolareggiato, è trasmessa per conoscenza alla Regione entro trenta giorni.

4. La deliberazione di approvazione conferisce carattere di pubblica utilità alle opere previste nel piano particolareggiato.”

Considerato che la delibera e gli elaborati del Piano di recupero sono stati pubblicati sul sito informatico del Comune di Bardonecchia e all'Albo Pretorio comunale dal 19.12.2017 al 18.01.2018, e che entro i successivi trenta giorni non è pervenuta alcuna osservazione;

Considerato che il P.d.R., a seguito della nuova adozione, è stato assoggettato al procedimento di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. previsto ai sensi dell'art. 40 c. 7 della L.R. 56/77 e della Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977, conclusosi con il parere - determinazione prot. 2820 del 20.02.2018 di non assoggettabilità alla VAS espresso dall'organo

tecnico identificato nel Consorzio Forestale Alta Valle Susa ai sensi della succitata D.G.R., in considerazione dei pareri pervenuti dalla Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico e documentario nonché del parere di ARPA Piemonte n 5857 del 23.01.2018, pervenuto al prot. n. 1240 del 23.01.2018.

Considerato che ai sensi della D.G.R. n. 65-7656 del 21.05.2014., il P.d.R. in oggetto non è sottoposto a parere preventivo in materia di prevenzione del rischio sismico;

Considerato che gli immobili in oggetto sono inseriti in area vincolata paesaggisticamente ai sensi dell'art. 136 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 42/2004 in forza del D.M.. 21 Febbraio 1953 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Bardonecchia";

Rilevato che sono stati acquisiti i pareri favorevoli in linea tecnica da parte del responsabile dell'Area tecnica nonché il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del servizio ragioneria, ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. 267/2000, inseriti solo nell'originale del presente atto;

Visto il vigente P.R.G.C. approvato con D.G.R. n. 27-41717 del 05/03/1985 e s.m.i..

Vista la Proposta Tecnica di Progetto Preliminare del nuovo P.R.G.C. adottata con D.C.C. n. 2 del 22.04.2015;

Visto il Piano di Zonazione Acustica approvato con D.C.C. n. 15 del 8.04.2004;

Visti in particolare gli artt. 40 e 41 bis della L.R. 56/77 e s.m.i.;

Visti in particolare gli artt. 28-30-31 della L. 457/78 e s.m.i.

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di richiamare integralmente quanto esposto in premessa.

2. Di dare atto che entro il termine previsto nell'avviso di pubblicazione del Piano di Recupero in oggetto non sono pervenute osservazioni;

3. Di approvare, ai sensi dell'art. 40 c. 2 e 41 bis c. 6 della L.R. 56/77, il Piano di Recupero presentato dalla sig. Cinzia Lorenzetti, relativo alla ricostruzione di un immobile diruto, distinto a catasto al F. VIII del Comune censuario di Millaures, particella n. 64, redatto dall'arch. Mainardi Mauro, con studio in Bardonecchia, Via Cantore n.3 e composto dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa – schema di convenzione (elaborato 1)
- Documentazione geografica, catastale, urbanistica e definizione dell'intervento in progetto (elaborato 2);
- Verifica di assoggettabilità alla V.A.S.
- Relazione paesaggistica
- Relazione geologico tecnica (a firma del dott. geol. Valente Andrea)
già allegati alla Delibera n. 147 del 7.12.2017.

4. Di dare atto che il procedimento volto a verificare l'assoggettamento alla V.A.S. del P.d.R. si è concluso con la determinazione finale di non assoggettabilità alla V.A.S. pervenuta dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa con nota prot. 2820 del 20.02.2018, dando atto pertanto che ai sensi della

Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977 il Piano in esame risulta escluso dal processo valutativo di cui alla parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

5. Di demandare all'Area Tecnica la pubblicazione del P.d.R, sul BUR e la trasmissione dello stesso alla Regione Piemonte, unitamente ad una copia della presente deliberazione divenuta esecutiva.

6. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile con una seconda distinta votazione.

Il Responsabile del Servizio Tecnico, ing. Francesco Cecchini